

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 30 maggio 1972

relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato

(72/211/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti attribuiti dal trattato, la Commissione deve disporre di una documentazione statistica coerente e comparabile tra i vari Stati sull'economia industriale ed artigianale degli Stati membri ;

considerando che, per quanto riguarda le statistiche necessarie all'osservazione dell'evoluzione congiunturale ed economica, con raccomandazione del 28 luglio 1966 agli Stati membri in merito ad alcune misure da adottare per il miglioramento delle statistiche congiunturali, il Consiglio aveva già richiamato l'attenzione su notevoli lacune nella statistica congiunturale e aveva sottolineato la necessità di apportarvi determinati miglioramenti ; che, con parere del 22 luglio 1969 relativo all'attuazione di detta raccomandazione, il Comitato per la politica congiunturale ha a sua volta constatato che determinati obiettivi previsti dalla raccomandazione sono stati effettivamente realizzati, ma che — soprattutto nel settore industriale — per la maggior parte degli Stati membri non sempre sono disponibili alcuni dati fondamentali per l'analisi e la politica congiunturale ; che pertanto esso ha richiamato l'attenzione su taluni dati statistici relativi all'industria, menzionati nella raccomandazione del Consiglio, che dovrebbero essere predisposti con priorità, per servire di base ad una statistica congiunturale mensile volta ad eliminare, sia pure parzialmente, le lacune esistenti in questo campo ;

considerando che i dati statistici non consentono confronti validi, se non quando sono ottenuti sulla base di definizioni e metodi coordinati ;

considerando che le crescenti compenetrazioni e interdipendenze internazionali delle imprese industriali e artigianali e dei mercati concorrenti, come pure delle congiunture e delle politiche economiche, richiedono oggi la predisposizione di statistiche industriali e artigianali per l'osservazione dell'evoluzione congiunturale ed economica delle Comunità e che tali statistiche costituiscono al tempo stesso una indispensabile documentazione per il coordinamento della politica economica a breve termine in collegamento con gli obiettivi economici a medio termine ;

considerando che una statistica industriale ed artigianale a breve termine non solo deve fornire un'importante documentazione per l'osservazione globale delle evoluzioni e dei rapporti economici generali, ma deve anche distinguere l'evoluzione congiunturale nei vari rami di attività industriale ; che essa deve pertanto permettere l'analisi di perturbamenti o discordanze, di intensità di espansione o contrazione di determinati mercati parziali delle Comunità, il che presuppone una ripartizione per rami di attività industriale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri, in cooperazione tecnica con la Commissione, adottano ogni provvedimento utile per raccogliere, sulla base di definizioni e metodi coordi-

nati, dei dati statistici quantitativi, necessari all'osservazione dell'evoluzione congiunturale ed economica nell'industria e nell'artigianato. I lavori preparatori dovranno essere terminati al più tardi alla fine del 1972, per consentire di trasmettere alla Commissione i primi risultati.

Articolo 2

Le statistiche riguardano le attività industriali definite nelle parti 1, 2, 3 e 4 della nomenclatura generale delle attività nelle Comunità europee (NACE — edizione 1970). Esse riguardano almeno le imprese che occupano 20 o più persone. Per consentire una rapida disponibilità dei risultati, la raccolta dei dati di base individuali può essere effettuata con il metodo del campione.

L'unità statistica è l'unità economica. La NACE serve di base alla presentazione di queste statistiche per i fabbisogni delle Comunità.

Articolo 3

Queste statistiche, ripartite per rami d'attività industriale e raggruppate per grandi settori di produzione significativi per l'analisi della congiuntura e dell'economia quali :

- industrie produttrici di beni di investimento,
- industrie produttrici di beni di consumo,
- industrie produttrici di beni intermedi e di semilavorati,

riguardano le variabili e gli indicatori seguenti :

- mensilmente
 1. gli indici della produzione industriale,
 2. la cifra d'affari,
 3. gli ordinativi assunti, ripartiti in ordinativi in provenienza dal mercato interno e ordinativi in provenienza dall'estero,
- all'inizio, almeno trimestralmente
 4. i salari e gli stipendi lordi,
 5. il numero dei dipendenti, tra cui quello degli operai,
 6. il volume di lavoro fornito.

Per la documentazione statistica relativa agli ordinativi di cui al punto 3, si prenderanno in considerazione solo quei rami di attività industriale per i quali l'esame della situazione degli ordinativi stessi fornisce informazioni significative per l'osservazione dei mercati e dell'andamento della produzione.

Questi rami, fissati in maniera uniforme e vincolante per tutti gli Stati membri, sono quelli appartenenti alle industrie trasformatrici dei metalli (NACE da 31 a 37), alle industrie tessili (NACE 43), alle industrie delle fibre artificiali e sintetiche (NACE 26), all'industria delle calzature e dell'abbigliamento (NACE 45), all'industria del legno e del mobile in legno (NACE 46), all'industria della carta e fabbricazione di articoli di carta (NACE 471 e 472).

Articolo 4

Un'ulteriore direttiva del Consiglio determinerà, sulla base di definizioni e metodi coordinati, ogni provvedimento utile per la predisposizione di statistiche necessarie all'osservazione congiunturale ed economica nell'edilizia e nel genio civile — eventualmente scostandosi dalle variabili menzionate all'articolo 3 — nonché la periodicità di ciascuna di tali statistiche.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano ogni provvedimento utile per ridurre al minimo i tempi d'indagine, di spoglio e di calcolo, al fine di mettere il più rapidamente possibile a disposizione della Commissione i risultati delle statistiche.

Articolo 6

Le spese determinate dall'elaborazione delle statistiche negli Stati membri restano a carico dei bilanci nazionali.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER